

**ORIGINALE
COPIA**

**COMUNE DI CHIUSANICO
(PROVINCIA DI IMPERIA)**

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°31

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaQUATTORDICI**, addì **23** del mese di **LUGLIO** alle **ore 19,30** nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE**

i signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	TALLONE Nicla	SINDACO- PRESIDENTE	X	
2	AGNESE Mariolino	CONSIGLIERE		X
3	ARBUSTINI Tomas	CONSIGLIERE	X	
4	BARONTINI Luca	CONSIGLIERE	X	
5	BRUNENGO Nicoletta	CONSIGLIERE	X	
6	PELLEGRINO Milko	CONSIGLIERE	X	
7	PEIRANO Roberto	CONSIGLIERE		X
8	TODDE Riccardo	CONSIGLIERE	X	
9	BRUNENGO Robj	CONSIGLIERE		X
10	BELMONTE Massimo	CONSIGLIERE	X	
11	AGNESE Ornella	CONSIGLIERE		X
		TOTALE	7	4

Assiste il Segretario **Dr. Gunter Marco**. La Sig.ra **Tallone Avvocato Nicla**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Rilevato che per gli effetti del **Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014** è stato differito al **31 luglio 2014** il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti

Locali e, conseguentemente, risulta differito al medesimo termine il giorno utile per deliberare sulle aliquote e tariffe delle imposte, tributi e tasse comunali;

Visto il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Visto il Regolamento IUC, all'interno del quale è ricompreso il **Regolamento IMU**, approvato con propria precedente deliberazione **C.C. n.10 del 14/05/2014**;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C.n.19 del 04/09/2013 con cui venivano stabilite le aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto per l'anno2014, in virtù di quelli che presumibilmente saranno i trasferimenti dello Stato e le entrate del Comune di Chiusanico, confermare le aliquote del precedente anno 2013 e, conseguentemente, stabilire le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA DI BASE: 1,00 PER CENTO;**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,2 PER CENTO**

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione espressa dal Responsabile del servizio a sensi art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Viste le vigenti disposizioni di legge

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti n.7, Favorevoli n.7, Contrari n.0, Astenuti n.0;

D E L I B E R A

1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **Di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2014:**

- **ALIQUTA DI BASE: 1,00 PER CENTO;**
- **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,2 PER CENTO**

3) **Di determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2014:**

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma massima prevista dallo Stato (euro 200,00) oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) **Di dare atto** che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;**

4) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 in data 14/05/2014;**

6) **Di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) **Di rendere**, con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

I sottoscritti funzionari

Vista la proposta di delibera in oggetto;

Visto l'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Esprimono parere: favorevole

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

Il Segretario Comunale
F.to Marco Gunter

Il Responsabile Contabile
F.to Cristina Risso

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to TALLONE Avv.to Nicla

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GUNTER Dr. Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal giorno 01/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GUNTER dr. Marco

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO